

Domanda: a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative (art. 263) non vanno più ai Comuni ma alle Province?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Nel quesito proposto si chiede quale sia l'autorità amministrativa competente a ricevere i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate in caso di illeciti amministrativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel sistema normativo previgente, l'abrogato art. 55 *bis* del D.Lgs. 22/1997 stabiliva che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del decreto n. 22/1997 fossero devoluti alle Province, ad eccezione della devoluzione ai Comuni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 50, 1° comma. In modo simmetrico, l'art. 55 del D.Lgs. n. 22/1997, norma attributiva delle competenze sanzionatorie, assegnava alla Provincia la potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto Ronchi, ad esclusione delle sanzioni di cui all'art. 50, comma 1° riservate alla competenza del Comune. Sebbene la potestà sanzionatoria comunale fosse riferita ad un'unica disposizione sanzionatoria, in realtà il decreto n. 22/1997 conferiva al Comune un'ampia competenza ad emanare ordinanze ingiunzione per le violazioni previste dal decreto stesso, poiché la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 50, 1° comma rinviava a sua volta ad una serie di precetti normativi contenuti in diversi titoli del D.Lgs. 22/1997, le cui violazioni risultavano così rimesse all'applicazione di sanzioni amministrative da parte del comune.

Come risulta modificato il quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006?

Attualmente, è l'art. 263 del D.Lgs. n. 152/2006 a stabilire la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti amministrativi previsti dalla parte quarta del nuovo Testo Unico ambientale. Al riguardo, la menzionata disposizione sancisce che tali entrate siano devolute alle Province, ad eccezione della assegnazione ai Comuni degli introiti delle sanzioni

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

amministrative pecuniarie di cui all'art. 261, 3° comma in relazione alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi stabilito dall'art. 226, 1° comma del D.Lgs. n. 152/2006. L'enunciato art. 263 del decreto 152/2006 va esaminato parallelamente all'art. 262 del medesimo decreto, in base al quale rientra nella competenza della Provincia l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del decreto 152/2006, con la sola esclusione delle sanzioni contemplate dall'art. 261, 3° comma in relazione al divieto di cui all'art. 226, 1° comma.

In relazione all'inosservanza delle disposizioni in materia di rifiuti, il nuovo Testo Unico ambientale ridisegna il ruolo della Provincia, ampliandone sia le competenze amministrative punitive che le conseguenti entrate sanzionatorie. Infatti, nell'attuale sistema sanzionatorio, come in quello abrogato, in materia di rifiuti permane una corrispondenza tra la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e la devoluzione del relativo provento. Pertanto, per tutte le violazioni in materia di rifiuti previste dal decreto n. 152/2006 attribuite alla competenza della Provincia, quest'ultima incassa anche la relativa entrata. Dunque, proprio dalla nuova ripartizione delle competenze sanzionatorie tra Provincia e Comune deriva l'accrescimento delle entrate destinate alle casse provinciali.

In conclusione, alla Provincia vanno devoluti i proventi di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni dei precetti e divieti del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti, con la sola esclusione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi di cui all'art. 226, 1° comma del medesimo decreto.

Resta da segnalare che i proventi sanzionatori incamerati dalle Province per l'inosservanza delle disposizioni del nuovo Testo Unico ambientale in materia di rifiuti costituiscono entrate vincolate per legge all'esercizio delle funzioni di controllo ambientale, come espressamente stabilito dallo stesso art. 263 del D.Lgs. n. 152/2006.

Stefania Pallotta

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.